



COMUNE DI PISA
DIREZIONE 10
Urbanistica-Edilizia Privata
Servizi Amministrativi Mobilità
Espropri
Palazzo Pretorio – Vicolo del Moro,2
56125 Pisa

Tel 050 910251
e-mail: espropri@comune.pisa.it
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

Orario di apertura al pubblico:
martedì: 9.00 – 13.00
giovedì: 15.00 – 17.00

Classificazione:0408/CUR_ESPR/5-426

Pisa, 28/09/2021

Oggetto: Convenzione rep.n.294863/11665 del 25/06/1988. Avviso avvio del procedimento per l'accorpamento al demanio stradale comunale delle aree adibite a parcheggio comprese nella lottizzazione "PARADISA 2", costituite da n.5 parcheggi, ai sensi della legge n.448/98.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTA la convenzione rep.n. 294863/11665 del 25/06/1988 ai rogiti del notaio dott. Paolo SICILIANI, con la quale veniva regolamentata la realizzazione da parte dei proprietari lottizzanti: DONATI COSTRUZIONI S.P.A., COMAR S.r.l., SIMBA S.r.l., MORGANTI UGO, DEL COLLETTI PIERO, del piano di lottizzazione di un'area posta in località Cisanello, compresa tra la via Pungiluppo a nord, la via Paradisa a sud e da una nuova strada di Piano Regolatore ad est (attuale via Monsignor Aristo Manghi) ;
- VISTO l'art.5 della suddetta convenzione con il quale i suddetti lottizzanti si impegnavano a provvedere alla costruzione dei cinque parcheggi previsti dal piano di lottizzazione, tre lungo la via Pungiluppo e due lungo la via Paradisa, con i relativi accessi, il tutto per la superficie complessiva di mq. 2.900 (duemilanovecento);
- VISTO l'art.6 della stessa convenzione con il quale veniva stabilito che i lottizzanti si impegnavano per se medesimi e loro aventi causa a cedere gratuitamente al Comune i sedimi destinati a parcheggi, nonché tutte le opere di urbanizzazione primaria ivi realizzate a loro spese;
- VISTO l'art.8 della precitata convenzione con la quale i lottizzanti per se medesimi e loro aventi causa si impegnavano a realizzare, oltre a quanto previsto nel soprarichiamato art.5 anche, a totale loro cura e spese, tutte le opere di urbanizzazione primaria ricadenti nell'ambito dell'intervento che dovevano rimanere

a tutti gli effetti private. Tra queste in particolare la rete stradale compresa nel perimetro della lottizzazione è stata assoggettata al regime delle strade private gravate da servitù di transito pubblico, così come previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari;

- CONSIDERATO che le aree adibite a parcheggio in oggetto sono state utilizzate ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni e che in tale periodo nessuno ha esercitato diritti sulle stesse e/o ha provveduto in proprio a eseguire lavori o sostenere oneri relativi alla loro manutenzione ed illuminazione;

- CONSIDERATO il tempo ad oggi infruttuosamente trascorso ai fini del trasferimento al Comune della proprietà dei suddetti parcheggi e la necessità di definire la loro acquisizione, si rende possibile applicare quanto disposto dall'art.31, comma 21 e 22 della legge 23/12/1998 n.448. Tale norma prevede che il trasferimento venga disposto con provvedimento dell'Ente Locale, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari;

- CONSIDERATO tuttavia che a causa della difficoltosa reperibilità degli attuali aventi causa degli originari lottizzanti che dovrebbero intervenire alla sottoscrizione dell'atto di cessione, si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio comunale affinché i proprietari delle aree interessate e chiunque altro ne abbia interesse possa esprimere le proprie osservazioni;

RENDE NOTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.7 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.

- che il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio comunale per il periodo di quindici giorni consecutivi, entro i quali gli eventuali interessati potranno presentare osservazioni;

- trascorso detto termine il Consiglio Comunale potrà procedere, previo esame delle eventuali osservazioni e/o consensi pervenuti, con successivo e specifico provvedimento a disporre l'accorpamento al demanio stradale delle aree di che trattasi ai sensi dell'art.31, comma 21 e 22 della legge n.448/98;

- le osservazioni dovranno, a pena di inammissibilità:

a) contenere specifiche ragioni a sostegno dell'osservazione stessa;

Allegato 1

b) essere indirizzate alla Direzione Urbanistica - Espropri , via del Moro, 2 – 56125 Pisa oppure ai seguenti recapiti telematici: e-mail: a.dolfi@comune.pisa.it - d.berrugi@comune.pisa.it - Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it;

c) pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio di questo Ente;

- le informazioni possono essere richieste presso la suddetta Direzione Urbanistica - Espropri, via del Moro, 2 – 56125 Pisa nei giorni e durante gli orari indicati a margine del presente avviso.

L'Ente promotore, beneficiario e responsabile degli atti amministrativi di che trattasi è il Comune di Pisa ed il responsabile del procedimento è il geom. Antonio Dolfi.

AD/ad

File:Avviso Albo Pretorio lott.Paradisa 2.doc

Il Responsabile del Procedimento
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Geom. Antonio DOLFI)

Il Responsabile P.O.
(Arch. Davide BERRUGI)